



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 11.12.2009  
SG-Greffe(2009) D/ 11105

RAPPRESENTANZA  
PERMANENTE DELL'ITALIA  
PRESSO L'UNIONE EUROPEA  
Rue du Marteau, 5/11  
1040 BRUXELLES

**PER INFORMAZIONE**

**Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE**

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri  
la decisione allegata.

Per la Segretaria generale

Karl VON KEMPIS

All. : C(2009)10172

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10. 12. 2009  
SG-Greffe(2009) D 11106  
C(2009)10172


**Oggetto:** Esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi concessa per un nuovo impianto di rigassificazione GNL alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A in conformità all'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE

Signor Ministro,

Le scrivo in relazione alla Sua decisione di esentare l'impianto di rigassificazione OLT Offshore LNG da alcune disposizioni della direttiva per il mercato interno del gas (direttiva 2003/55/CE), della quale la Commissione ha ricevuto notifica l'11 settembre 2009.

La Commissione ha analizzato la decisione e le informazioni supplementari ricevute. La conclusione di questa analisi è che la Commissione chiede una modifica della decisione di esenzione. Ulteriori dettagli sono reperibili nell'allegato alla presente lettera.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.



Per la Commissione

Neelie KROES  
Membro della Commissione

On. Claudio Scajola  
Ministro dello Sviluppo Economico  
Via Molise, 2  
I-00187 ROMA

Commissione europea, B-1049 Bruxelles — Belgio Centralino: +32.22991111.  
Ufficio: BERL — 9/339. Telefono: Linea diretta +32.22988747.

## Procedura

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto in una lettera ricevuta dalla Commissione l'11 settembre 2009 di aver deciso di esentare l'impianto di rigassificazione OLT Offshore LNG dalle regole sull'accesso di terzi e sulle tariffe definite all'articolo 18 e all'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (in appresso "la direttiva gas")
2. Questa decisione è stata presentata alla Commissione per approvazione in conformità con l'articolo 22 della direttiva gas. L'esenzione è valida per un periodo di 20 anni per l'intera capacità (massimo 3,75 miliardi di m<sup>3</sup>/anno) dell'impianto di rigassificazione OLT Offshore LNG.
3. Con lettera del 26 ottobre 2009 la Commissione ha posto al Ministero dello Sviluppo Economico delle questioni supplementari. Le risposte sono state ricevute il 27 novembre 2009 e sono state incluse nell'analisi.

## I soggetti interessati ed i loro ruoli

4. Il promotore del progetto è la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., costituita per l'occasione. Il capitale azionario di OLT Offshore è suddiviso come segue: OLT Energy Toscana S.p.A. (3,73%); Iride Mercato S.p.A. (41,71%); ASA - Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (5,08%); E.ON Europa S.L. ("E.ON Europa") (46,79%); Golar LNG Limited (2,69%).
5. In particolare, Iride Mercato è parte del gruppo Iride, una holding controllata dai comuni di Genova e Torino. Nel 2008 il gruppo ha fornito fra l'altro 14 154 GWh di elettricità e 2,195 miliardi di m<sup>3</sup> di gas naturale.
6. In Italia nel 2008 il gruppo E.ON Ruhrgas ha gestito capacità di generazione per 6 000 MW e venduto 2,1 miliardi di m<sup>3</sup> di gas naturale, consumandone approssimativamente altrettanti come combustibile per le proprie centrali. Il gruppo E.ON Ruhrgas è anche promotore dell'impianto di rigassificazione offshore "Alpi Adriatico" con una capacità prevista di 8 miliardi di m<sup>3</sup>/anno.
7. In linea di principio l'intera capacità (cioè 3,75 miliardi di m<sup>3</sup>/anno) sarà assegnata a E.ON Ruhrgas AG (E.ON Ruhrgas), sebbene questa si riservi l'opzione di cedere il 50% di detta capacità a terzi ovvero all'altro principale promotore del progetto, Iride Mercato S.p.A. (Iride Mercato).

## Descrizione del progetto

8. Il progetto in questione consiste in un investimento per installare un terminal di gas naturale liquefatto (GNL) ormeggiato in una specifica posizione 12 miglia nautiche al largo di Livorno. Olt Offshore LNG Toscana S.p.A. ha acquistato la nave "Golar Frost" per il trasporto del GNL da 137 500 m<sup>3</sup> per farla convertire in una "Unità Galleggiante di Rigassificazione e Stoccaggio" (FSRU) nei cantieri navali di Dubai. L'inizio delle operazioni commerciali è previsto per il secondo trimestre del 2011; il terminal sarà in grado di accogliere navi per il trasporto del GNL da 65 000 m<sup>3</sup> a 138 000 m<sup>3</sup>. A causa della particolare struttura del rigassificatore GNL non è possibile alcun ampliamento della capacità; pertanto nessuna procedura di "open season" ha avuto luogo. Il progetto costerà 830 milioni di euro.

## Valutazione dei criteri

9. Il progetto ricade nella categoria di "nuove importanti infrastrutture" ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva-gas.
10. In relazione agli specifici criteri stabiliti nell'articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) ad e), e sulla base dei documenti forniti dalle autorità italiane, la Commissione ha valutato l'analisi inclusa nella decisione:

- a) *l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;*

La circostanza che l'ex monopolista (ENI) controlli direttamente o indirettamente la maggior parte delle infrastrutture per l'importazione del gas è considerata un importante ostacolo allo sviluppo della concorrenza in Italia; pertanto il nuovo progetto, che sarà controllato e gestito da un nuovo operatore, incrementerà sostanzialmente la concorrenza. Il progetto migliorerà anche la sicurezza dell'approvvigionamento dando accesso a nuove fonti di gas, che sarà disponibile tanto per il mercato domestico italiano quanto per l'UE nel suo complesso. La legislazione italiana attualmente in vigore comprende norme "use-it-or-lose-it".

- b) *il livello del rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;*

La specifica natura del terminal lo rende molto costoso. Allo stesso modo la limitata capacità di stoccaggio e la sua posizione al largo, esposta alle differenti condizioni metereologiche, risultano in condizioni logistiche più complesse di altri terminal GNL tradizionali. Pertanto, per essere finanziariamente sostenibile il progetto deve funzionare secondo uno stretto programma logistico incompatibile con l'accesso regolato dei terzi. Per questi motivi i proprietari del progetto non lo finalizzeranno alla prevista collocazione al largo di Livorno senza l'esenzione richiesta.

- c) *l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;*

Nessuno dei promotori dell'infrastruttura ha alcun rapporto in termini di proprietà con il gestore della rete italiano (Snam Rete Gas).

- d) *gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;*

Il gestore del terminal fatturerà a E.ON i servizi di rigassificazione. Le tariffe saranno fissate in anticipo.

- e) *la deroga non pregiudica la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.*

L'esenzione dal diritto di accesso dei terzi non avrà alcun effetto negativo per l'effettivo funzionamento del mercato interno del gas o per l'efficiente funzionamento del sistema regolato al quale l'infrastruttura è connessa, poiché darà accesso a nuove fonti di gas e a nuovi operatori nel mercato italiano del gas. Date le quote nel mercato italiano del gas naturale dei soggetti esentati relativamente ridotte, l'esenzione non rischia di dar luogo alla creazione di posizioni dominanti.

11. In considerazione di quanto sopra, la Commissione considera che tutte le condizioni per l'esenzione sulla base dell'articolo 22 della direttiva gas siano state soddisfatte; tuttavia, la Commissione ritiene necessario imporre una limitazione alla validità dell'esenzione subordinandola all'inizio dell'operatività del progetto entro un determinato termine, ciò al fine di evitare il rischio di "accaparramento delle esenzioni" che potrebbe portare al blocco di siti o rotte per progetti concorrenti. La Commissione nota che la decisione di concedere un'esenzione al terminal Olt Offshore LNG non contiene una tale limitazione della sua validità. Dato che nel caso presente non si può escludere che il progetto possa non divenire operativo, l'inclusione di una tale condizione è giustificata.
12. A tale riguardo la Commissione fa riferimento al documento di lavoro dei servizi sull'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e sull'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (punto 39.3) del 6 maggio 2009 [SEC(2009)642 definitivo] secondo il quale l'inclusione di una condizione come quella sopra descritta è considerata un rimedio appropriato per evitare l'accaparramento delle esenzioni.
13. Inoltre la Commissione nota che all'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, che sostituirà l'attuale direttiva gas e che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 3 marzo 2011, il medesimo principio è chiaramente sancito.

Nelle decisioni di esenzione ricevute dalla Commissione dopo la pubblicazione della sua proposta per tale nuova direttiva, il 19 settembre 2007, essa si è sempre assicurata che le decisioni di esenzione includessero tale durata massima di validità.

## **Conclusioni**

14. Per le ragioni sopra esposte la Commissione è dell'opinione che la decisione di concedere al terminal Olt Offshore LNG un'esenzione a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, debba essere modificata al fine di imporre una condizione riguardo la durata massima dell'esenzione.

15. Si richiede pertanto al Ministro dello Sviluppo Economico di includere la seguente condizione esplicita e irrevocabile nella sua decisione di-esenzione:

*L'esenzione sarà annullata se il terminal Olt Offshore LNG non sarà operativo entro cinque anni dalla sua approvazione da parte della Commissione. Nel caso in cui il terminal Olt Offshore LNG non fosse operativo entro questo periodo, l'esenzione potrà essere prorogata dalla Commissione, se questa deciderà che qualsiasi ritardo sia dovuto ad importanti ostacoli fuori dal controllo di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.*

16. In base all'articolo 22, paragrafo 4, comma 3, della direttiva 2003/55/CE, la Commissione con la presente richiede al Ministro dello Sviluppo Economico di modificare la decisione conformemente al presente paragrafo e di informarne la Commissione entro quattro settimane dalla ricezione della presente lettera.